

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesca PALMA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Firenze, nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente in [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], pec: [OMISSIS], incolpata come in atti nel procedimento disciplinare n. 61/19 R.R. CDD Firenze, a seguito dell'esposto disciplinare presentato dal Tribunale di Firenze – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, difesa di fiducia dall'Avv. [OMISSIS], come da procura speciale in calce alla impugnazione, avverso la decisione disciplinare adottata in data 11.05.2020 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze – Seconda Sezione, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 61/19 R.R. CDD Firenze, notificata a mezzo pec all'interessata in data 8.02.2021, con la quale deliberava l'applicazione del richiamo verbale.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Leonardo Arnau svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze segnalava che l'avvocata [RICORRENTE] non si era presentata all'udienza preliminare del 5 dicembre 2018 nell'ambito di un giudizio nel quale era stata incaricata della difesa di ufficio.

Alla segnalazione veniva allegato il verbale di udienza da cui emergeva: a) la nomina di altro difensore immediatamente reperibile, ai sensi dell'art. 97, comma IV, c.p.p. e b) il rinvio ad altra udienza del procedimento, non essendovi prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato, con delega alla P.G. di effettuare nuove ricerche finalizzate alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

L'avv. [RICORRENTE], ricevuto l'avviso di cui all'art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, riferiva di non aver potuto presenziare all'udienza preliminare per "un disturbo gastrointestinale con febbre avuto nel corso della notte". Riferiva, altresì, di essersi rivolta al collega [OMISSIS] affinché la sostituisse, ma invano, in quanto questi non poteva. Tale ultima circostanza veniva comprovata documentalmente con dichiarazione resa dall'avvocato [OMISSIS], tramite e-mail. L'avv. [RICORRENTE], infine, deduceva che, trattandosi di imputato irreperibile, la mancata partecipazione non avrebbe potuto comportare alcuna conseguenza negativa stante anche la eventuale, come invero poi accaduto, designazione di un difensore immediatamente reperibile ex art. 97, comma IV, c.p.p.

Il Consigliere di disciplina, in esito alla istruzione preliminare, proponeva alla Sezione di deliberare, nei confronti della prevenuta, il richiamo verbale avuto riguardo al comportamento tenuto in occasione del fatto ed "alle circostanze soggettive ed oggettive nel cui contesto è maturata la omissione".

In particolare, l'Istruttore, seppur in presenza della violazione del comma 4 dell'art. 26 CDF il quale stabilisce che "*Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico*", riteneva che la condotta fosse lieve e scusabile per essersi l'avvocato [RICORRENTE] adoperata per cercare un sostituto processuale, ma ne affermava comunque la non piena conformità a norma, stante l'omesso avviso dell'impedimento all'Autorità procedente.

La Sezione disciplinare condividendo la proposta formulata dall'istruttore, in data 11 maggio 2020, deliberava di disporre l'applicazione del richiamo verbale.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto, con il patrocinio e l'assistenza dell'avvocato Alberto Ferretti, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento del CDD fiorentino con il quale è stata applicato a suo carico il richiamo verbale. Chiede l'annullamento del procedimento disciplinare n. 61.2019.

Il ricorso reca un unico motivo di ricorso così rubricato: *“mancata configurazione dell'addebito disciplinare per carenza dei presupposti oggettivi”*.

Dopo una breve ricostruzione del fatto, viene sostenuto che *“la tempestiva comunicazione (all'Autorità giudiziaria procedente, ndr) era impossibile da effettuarsi”*.

L'avv. [RICORRENTE], infatti, era *“allettata a casa con problemi di salute dovuti a virus gastrointestinali che l'aveva colta improvvisamente durante la notte a poche ore dall'udienza”* e tale stato non le consentiva *“altre incombenze da casa”*. Non vi era, dunque, sostiene la difesa, il tempo per comunicare tempestivamente all'Autorità giudiziaria l'impedimento a presenziare; al contrario, si era adoprata per farsi sostituire, visto anche che la celebrazione del giudizio era programmata per le ore 10,30.

A conforto della tesi difensiva, viene richiamata la pronuncia n. 12903/2011 della Suprema Corte, nella quale è stato statuito che l'assenza del difensore ad una sola udienza non può essere intesa come abbandono dell'incarico.

Analoghe considerazioni vengono svolte con memoria difensiva depositata il 25 ottobre scorso.

DIRITTO

Devesi preliminarmente osservare come il Consiglio Nazionale Forense abbia, con orientamento ormai consolidato, ritenuto che il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l'accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l'impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all'esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014, cfr. *ex multis*, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 28 ottobre 2022; conformi a Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22426 del 15 luglio 2022).

Nel merito, il ricorso è infondato.

Infatti, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 26 comma 4 CDF, la cui contestazione è stata ritenuta integrata dalla delibera disciplinare impugnata dall'incolpata, deve essere riaffermato che, in difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice

previgente) il difensore di fiducia o d'ufficio che non partecipi all'udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito, giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un'attenuazione della sanzione disciplinare [così, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 52 del 4 marzo 2024; in senso conforme: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 16 giugno 2023; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 17 ottobre 2022; Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 74 del 1° giugno 2022; Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 198 del 5 novembre 2021]. A ciò si aggiunga che è invalsa nella giurisprudenza domestica l'affermazione secondo cui nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall'avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all'imputato un difensore d'ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia. L'istituto della difesa d'ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni. L'Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell'alto ruolo che riveste la difesa d'ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile ed evitare che l'assistito si ritrovi, ingiustificatamente, privato della necessaria doverosa ed irrinunciabile difesa per la sua miglior tutela [cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 1 giugno 2022].

Quanto, poi, alla rilevanza delle condizioni di salute dell'incolpato, giova rammentare che questo Consiglio Nazionale ha avuto modo di affermare che sebbene le condizioni di salute psicofisica dell'incolpato non costituiscano, di per sé sole, una scriminante per l'illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell'azione), pur tuttavia ben possono incidere – mitigandola – sulla relativa sanzione disciplinare [così, Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024; in senso conforme: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 28 novembre 2023; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 7 marzo 2023; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 30 dicembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 22 dicembre 2007, n. 228; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° ottobre 2002, n. 169].

L'incolpata non ha negato tale omissione, limitandosi ad affermare che era impossibile da effettuarsi, poiché non vi era tempo sufficiente per comunicare tempestivamente all'Autorità giudiziaria l'impedimento a presenziare, essendo l'udienza fissata ad ore 10,30 e ss., attese altresì le precarie condizioni di salute in cui versava. Tale assunto non è, tuttavia, suadente ai fini della esclusione di responsabilità disciplinare – peraltro, si osserva che le condizioni di salute dell'incolpata non sono state certificate da attestazione sanitaria, neppure postuma –

ed è, al più, idoneo a configurare – come correttamente compiuto dal primo Giudice – quale lieve e scusabile tale omissione.

La delibera dell'organo disciplinare, infatti, ha correttamente ritenuto lieve e scusabile l'infrazione contestata all'incolpata, la quale ha dimostrato, tramite la comunicazione *e-mail* dell'avv. [OMISSIS], di essersi adoperata per reperire un sostituto processuale, ma ha serbato una condotta non completamente aderente alla norma deontologia di cui all'art. 26 c. 4 CDF, stante l'omesso avviso dell'impedimento all'Autorità giudiziaria procedente.

Ne consegue che il provvedimento gravato deve essere confermato, poiché esente da vizi tanto motivazionali quanto logici.

Dalle osservazioni che precedono, discende, conseguentemente, che il ricorso non può trovare accoglimento

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesca Palma

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 31 dicembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà